REGOLAMENTO (CEE) N. 2114/71 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 1971

relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre definire i princìpi per la concessione dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE e per la fissazione dell'importo dell'integrazione in caso di situazione anormale ; che occorre inoltre fissare le modalità di controllo del diritto all'integrazione, nonché le condizioni di fissazione anticipata del suo ammontare ;

considerando che la maggioranza dei semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti e utilizzati nella Comunità viene destinata alla produzione di olio ; che detti semi sono soggetti alla concorrenza diretta dei semi oleosi importati che vengono offerti, generalmente, a prezzi inferiori al prezzo indicativo ; che è pertanto opportuno limitare il diritto all'integrazione ai semi raccolti e trasformati nella Comunità per la produzione di olio ;

considerando che, al fine di garantire la concessione di detta integrazione soltanto ai semi per i quali è prevista, è necessario che gli Stati membri applichino un regime di controllo dei semi prodotti nella Comunità destinati alla produzione di olio, nonché di tutti i semi importati ; che, per facilitare il controllo dei semi importati, è opportuno abbinarlo alla costituzione di un deposito cauzionale ;

considerando che, per garantire l'uniformità e l'efficacia del controllo dei semi raccolti nella Comunità, è opportuno istituire dei certificati comprovanti che detti semi sono stati sottoposti al controllo nell'oleificio ;

considerando che, per facilitare al produttore di olio il calcolo del prezzo di costo del proprio prodotto, occorre evitare che l'ammontare dell'integrazione sia funzione del momento della trasformazione ; che è pertanto necessario determinare l'ammontare dell'integrazione in base al giorno dell'istituzione del controllo sui semi ;

considerando che, nell'interesse di una buona amministrazione, bisogna utilizzare tali certificati anche in caso di fissazione in anticipo dell'ammontare dell'integrazione ; che, in tal caso, per evitare operazioni speculative, è opportuno subordinare il rilascio del titolo alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di sottoporre i semi al controllo per la durata di validità di detto certificato ;

considerando che, per ovviare a una situazione anormale del mercato dei semi della Comunità, occorre prevedere la possibilità di modificare l'ammontare dell'integrazione e di sospendere la fissazione anticipata ; che, a tal fine, è opportuno prevedere che il beneficio della fissazione anticipata sia accordato soltanto alla scadenza di un breve termine dopo la presentazione della domanda, termine durante il quale viene valutata la situazione del mercato ;

considerando che le quotazioni a termine dei semi di colza, di ravizzone e di girasole non sono disponibili ad intervalli regolari ; che le quotazioni a termine degli altri semi possono essere influenzate da una domanda specifica e pertanto non sono abbastanza rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato mondiale ; che, pertanto, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'integrazione fissato anticipatamente, occorre modificare l'ammontare dell'integrazione applicabile il giorno della presentazione della domanda in funzione del prezzo indicativo vigente nel mese in cui i semi sono sottoposti al controllo, nonché eventualmente, della differenza tra i vantaggi economici derivanti dalla trasformazione di tali semi e quelli risultanti dalla trasformazione dei principali semi concorrenti ;

considerando che, per facilitare l'applicazione del regime di integrazione, è opportuno prevedere che l'aiuto sia versato dallo Stato membro nel cui territorio i semi sono trasformati per la produzione di olio ;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento n. 116/67/CEE del

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1317/71 [2], e che è pertanto necessario abrogare il regolamento n. 116/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE viene concessa, alle condizioni definite nello stesso articolo, per i semi di colza, di ravizzone e di girasole trasformati nella Comunità per la produzione di olio.

Articolo 2

1. Gli Stati membri controllano la trasformazione nell'oleificio dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per garantire che solo i semi che ne hanno diritto beneficino dell'integrazione.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, prima della loro applicazione, le disposizioni da essi adottate per assicurare il controllo previsto al paragrafo 1. Nel caso in cui dette disposizioni non permettano il conseguimento dell'obiettivo di cui al detto paragrafo, le modifiche che lo Stato membro interessato deve apportarvi sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 3

L'ammontare dell'integrazione è quello valido il giorno in cui lo Stato membro interessato assume il controllo dei semi nell'oleificio in cui questi sono trasformati. Tuttavia, l'ammontare dell'integrazione valido dal giorno del deposito della domanda di certificato di cui all'articolo 4, adattato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, è applicato, su domanda dell'interessato, ai semi sottoposti al controllo nell'oleificio per la durata di validità del certificato.

Articolo 4

È istituito un certificato d'integrazione comunitaria destinato a fornire la prova che i semi raccolti nella Comunità sono stati sottoposti al controllo in un oleificio e attestante eventualmente la fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione. Il certificato è rilasciato dagli Stati membri a tutti gli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità.

Articolo 5

In caso di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione, il certificato di cui all'articolo 4 è valido in tutta la Comunità.

In tal caso, il certificato è rilasciato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda.

Inoltre, il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di sottoporre i semi al controllo in un oleificio situato nella Comunità durante il periodo di validità del certificato e che viene incamerato, totalmente o in parte, se entro tale periodo il controllo non è effettuato ovvero è effettuato solo parzialmente.

Articolo 6

Nel caso in cui l'ammontare dell'integrazione non venga fissato in anticipo, il certificato di cui all'articolo 4 è rilasciato dallo Stato membro in cui i semi sono posti al controllo.

Il rilascio del certificato ha luogo il giorno in cui lo Stato membro di cui trattasi assume il controllo dei semi nell'oleificio in cui questi sono trasformati.

Articolo 7

1. In caso di fissazione anticipata, l'ammontare dell'integrazione applicabile il giorno della presentazione della domanda è adattato in funzione :

a) della differenza tra il prezzo indicativo valido tale giorno e quello valido il giorno in cui i semi sono sottoposti al controllo nell'oleificio, e

b) eventualmente, di un ammontare correttivo.

2. L'ammontare correttivo cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato tenendo conto della tendenza, sul mercato mondiale, dei prezzi dei semi di cui trattasi ed, eventualmente, della differenza tra i vantaggi economici derivanti dalla trasformazione di detti semi e quelli risultanti dalla trasformazione dei principali semi concorrenti.

Articolo 8

1. In caso di situazione anormale sul mercato dei semi della Comunità, in particolare qualora il numero delle domande di fissazione anticipata dell'integrazione non corrisponda al normale collocamento dei semi raccolti nella Comunità, possono essere decise, nel caso in cui il certificato di cui all'articolo 4 non sia ancora stato rilasciato, la

[1] GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.
[2] GU n. L 139 del 25. 6. 1971, pag. 5.

modifica dell'ammontare dell'integrazione e la sospensione della fissazione anticipata di detto ammontare, nella misura in cui ciò sia necessario per ristabilire l'equilibrio tra il mercato della Comunità e il mercato mondiale.

2. L'ammontare dell'integrazione viene modificato applicando un coefficiente correttivo, determinato secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

3. La sospensione della fissazione anticipata viene decisa secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Tuttavia, in caso d'urgenza, detta sospensione può essere decisa dalla Commissione e non può superare un periodo di sette giorni.

Articolo 9

1. Ogni importazione di semi di cui all'articolo 1, nonché di miscele di prodotti della voce 12.01 della tariffa doganale comune contenenti almeno il 2 %, in peso, di uno o più di detti semi, è soggetta ad un sistema di controllo che si estende fino al momento in cui tali semi e miscele sono sottoposti al controllo previsto all'articolo 2 o, se non sono trasformati per la produzione di olio, fino al momento in cui non possono più fruire dell'integrazione.

2. Il controllo può essere abbinato alla costituzione di un deposito cauzionale il cui importo non può superare quello necessario ed evitare qualsiasi incentivo a sottrarre i semi importati al controllo e a presentare indebite richieste d'integrazione.

Articolo 10

Il diritto all'integrazione sorge all'atto della trasformazione dei semi per la produzione di olio.

L'integrazione è versata al titolare del certificato di cui all'articolo 4 nello Stato membro in cui i semi sono sottoposti al controllo, quando è fornita la prova della trasformazione. Tuttavia, l'integrazione può essere anticipata non appena i semi vengono sottoposti al controllo, purché per la loro trasformazione venga costituita una garanzia.

Articolo 11

1. Si procede alla determinazione del peso dei semi di cui all'articolo 1, nonché al prelievo di campioni, segnatamente,

— all'atto dell'importazione,

— all'atto dell'entrata nell'oleificio in cui i semi verranno trasformati,

— al momento in cui detti semi non possono più fruire dell'integrazione accordata per i quantitativi importati e destinati a usi diversi dalla produzione di olio.

2. L'ammontare dell'integrazione e l'importo del deposito cauzionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono calcolati in base al peso, modificato in funzione delle eventuali differenze tra le percentuali di umidità e d'impurità costatate e quelle adottate ai fini della determinazione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Il regolamento n. 116/67/CEE è abrogato il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SILVESTRI